

Cosa oppone a questa lettura critica il contraddittore? Primo: « sintatticamente *adhibeant* è . . . correttissimo, e si riferisce ad *inquilinos* ». Secondo: « una lettura in chiave di iperbole (adopero il termine nel suo preciso significato retorico) rende inoffensiva la brillante critica ».

Bene. Tralasciamo il primo argomento, chiaramente basato su una svista (l'accusativo *inquilinos* non può essere, infatti, il soggetto di *adhibeant*, di cui, a tutto concedere, può essere soggetto, se nominativo, *omnes*). Veniamo piuttosto all'iperbole (da non intendersi, sono avvertito, come « curva aperta piana del secondo ordine, che si prolunga indefinitamente in due asintoti »). Io non contesto affatto che D. 1.15.3.3-4, se letto « in chiave di iperbole », possa essere facilmente decodificato da chi lo abbia sotto gli occhi. Io contesto una cosa ben diversa, e cioè che il testo possa essere stato scritto in chiave di iperbole dal giurista Paolo.

Sarà solo una ipotesi di lavoro, ma sta di fatto che l'ipotesi fondamentale in base a cui lavoriamo noi interpreti delle fonti giuridiche romane è che un giurista « classico » non si abbandoni facilmente all'enfasi ed all'iperbole e che, in ogni caso, ciascun giurista classico si mantenga ragionevolmente fedele ad un suo certo stile, non importa se personale o se recepito da altri. Dato che Paolo, per quel che risulta dalla palinogenesi leneliana dei suoi scritti, è solitamente incline ad un modo di esprimersi piano e pacato, si è autorizzati a ritenere non genuino un dettato che, se riferito al *praefectus vigilum*, sarebbe ridicolmente iperbolico. In un giurista non sta bene quel che in un oratore sta invece benissimo (cfr. Quintil. *inst. or.* 9.2.3: *quid vero agit omnino eloquentia detractis amplificandi minuendique rationibus?*).

Iperbole, dunque, no. Se mai, nel quadro vivido degli insonni vigili in ronda attraverso Roma sarei portato a vedere una ipotiposi. Ipotiposi da non intendersi, sia chiaro, come « rognà delle viti ». Adopero il termine nel suo preciso significato retorico.

5. « PHILOSOPHARI, SED PAUCIS ».

1. Non sono nuovo alle polemiche, ma ho sempre polemizzato, lo giuro, con profondo fastidio. Giunto comunque ad una certa età, ho irrevocabilmente deciso che non avrei polemizzato più, neanche se ne

* In *Labeo* 30 (1984) 209 ss.

fosse valsa la pena. Questo il duplice motivo per cui, pur prendendone atto con disappunto, passerò sopra agli attacchi stizzosi, e aggiungerei piuttosto insolenti, che Okko Behrends (B.O., *Staatsrecht und Philosophie in der ausgehenden Republik — oder zur Bedeutung des Mottos « philosophari se velle, sed paucis »*, in ZSS. 100 [1983] 458-484) muove al mio saggio su Publio Mucio Scevola (G.A., *La coerenza di Publio Mucio* [Napoli 1983] p. 197).

La mia ricostruzione della personalità di Publio Mucio, il mio tentativo di dimostrare le linee di una certa sua coerenza nell'azione giuridica e politica di tutta la sua vita, lo sforzo da me compiuto per precisare avvenimenti ben noti e per analizzarli, non hanno per nulla convinto il B. Questi nutre di P. Mucio una concezione tutta diversa e deplora che io non abbia dato credito alla sua tesi di una decisiva influenza esercitata sul giurista e sul suo amico Tiberio Gracco dal riformatore Antipatro di Tarso, anzi che io abbia prestata poca o punta attenzione alle tracce profonde di pensiero greco di varia estrazione che si riscontrerebbero anche in altri personaggi dell'epoca: Scipione Emiliano, Elio Tuberone, Scipione Nasica, Furio Filo. Se fossi stato più attento o meno superficiale, non avrei mancato di accorgermi di quanti elementi di grecità riformista erano allignati in P. Mucio, producendo tra l'altro la conseguenza che la giurisprudenza di lui e degli altri così detti *fundatores iuris civilis* cadesse in discredito presso i posteri, a cominciare da Q. Mucio Scevola figlio di Publio.

Più che di disattenzione o di superficialità, io parlei, per quel che mi riguarda, di incapacità. Ho letto e riletto i lavori che il B. ha dedicato agli influssi della filosofia greca sulla giurisprudenza romana di età repubblicana, ne ho ammirata la vasta erudizione, ancor più ho apprezzato l'entusiasmo che li anima, ma purtroppo non sono stato capace di farmene convincere, forse addirittura non sono stato capace di capirli. Altri, che si sono probabilmente trovati in condizioni analoghe alle mie, hanno mascherato la loro incomprendione lanciando al B. ingenerose accuse di « avventurismo » (cfr. Talamanca M., *Costruzione giuridica e strutture sociali fino a Quinto Mucio*, in *Soc. romana e produzione schiavistica* 3 [1981] 31 e nt. 54). Io deploro che lo abbiano fatto, anche perché le pagine del B. inducono sempre a pensare seriamente e sono quindi degne del massimo rispetto. Ma questo è il punto. Almeno ai miei occhi, quelle pagine (per usare una parola che non piace molto al B.) sono « inappaganti ». È così.

2. Ed è così anche per la sottile (o esile?) spiegazione, che il

B. in questa occasione ribadisce e corrobora, del verso enniano « *philosophari se velle, sed paucis* », con quel che segue.

Secondo il B. (467), io non avrei scritto la mia p. 513, con la quale, oltre tutto darei veramente la prova di aver superato tutti i limiti del lecito e dell'onesto nell'interpretare male il suo pensiero (cfr. 460), se avessi riflettuto di più sul senso che egli attribuisce alla citazione fatta da S. Elio Peto. Mi spiace, ma temo che avrei proprio scritto, più o meno con le stesse parole, quella pagina incriminata. E ciò perché al verso enniano attribuisco ed attribuisco tuttora il senso che si desume da Gell. 5.15.9 e 5.16.5, cioè dalla fonte cui il Vahlen ha attinto per la ricostruzione del verso completo di Ennio: « *Philosophari est mihi necesse paucis, nam omnino haud placet. degustandum ex philosophia, non in eam degurgitandum* ».

Il B. (461 e nt. 7) ammette che nella fonte gelliana, e più in generale nel principato, « *degeneriert das Wort zwar ein wenig zur Floskel, mit der sich Intellektuelle elegant davon dispensieren, auf schwierige philosophische Fragen näher einzugehen* », ma sostiene appunto che questa interpretazione, da me tanto rapidamente assorbita, sia il frutto di una degenerazione. In origine, ed ancora presso Cicerone, le parole poste da Ennio in bocca a Neottolema avevano il valore di un invito a filosofare (secondo i moduli della filosofia greca), pur limitando questo esercizio alle esigenze della propria formazione ai fini della vita pratica: « *die Philosophie als Teil der lebensnützlichen Ausbildung, das ist in der Tat, was das Neoptolemus-Wort empfiehlt* ».

Ora qui non si discute che Cicerone abbia battuto su questi tasti in più di un passaggio delle sue opere, né tanto meno si pone in dubbio che i grandi protagonisti del secondo secolo, da Sesto Elio a Publio Mucio, abbiano conosciuto e a volte frequentato filosofi greci. Quello che io ho posto e pongo tuttora in dubbio (pongo in dubbio, sia chiaro, non dico che respingo e nego) è che l'azione pratica degli anzi detti protagonisti sia stata influenzata in modi incisivi dal pensiero filosofico greco. Cicerone non basta a dimostrarlo, almeno negli squarci che di lui cita il B., e buon metodo esige che, prima di affidarsi ad una ipotesi, si guardi con attenzione ai fatti e ci si chieda se essi non siano sufficienti a dare respiro (ahi, qui devo usare un'altra locuzione ingrata al B.) ad una « spiegazione casalinga », esente da influenze filosofiche greche, di quel che sappiamo che è sicuramente successo.

3. Certo, ognuno ha la sua metodologia ed ha il pieno diritto di averla. Non sarò io a disprezzare quella del B. unicamente perché non la condivido. Ma se il B. la mia metodologia, dichiarata e applica-

ta in ormai numerosissime occasioni, tentasse di rispettarla a sua volta, pur non apprezzandola, sarebbe tanto di guadagnato non solo per me, ma forse anche per lui. Sicuramente sarebbe tanto di guadagnato per la civiltà dei rapporti scientifici.

Questo è quanto il « bekannte Neapolitaner Romanist » sente il diritto e il dovere di rispondere al noto giusromanista di Göttingen.

6. « POTENTIORES » E « HUMILIORES ».

1. Il 14 luglio dell'anno 1989 è ricorso il secondo centenario della presa della Bastiglia. Ma noi non siamo qui, con questi nostri redazionali, per celebrare ad ogni costo le illustri ricorrenze. L'invasione e la successiva distruzione della vecchia fortezza parigina è indubbiamente, sul piano simbolico, un avvenimento di importanza capitale nella storia della civiltà, ed è perciò che partecipare alla sua esaltazione, contro qualche isolata accolta di minorati intelletti che viceversa ancor oggi la sottovalutano o addirittura la condannano, è anche da parte nostra doveroso e gradito. Tuttavia i fili che legano la grande impresa del 1789 al diritto romano sono pressoché inesistenti. Salvo che non si voglia dar senso al fatto che uno dei sette ospiti della Bastiglia, liberati dai rivoltosi in quel giorno fatidico, era tal De Witt, o de Whyte, irlandese nato a Dublino, che riteneva, a torto, di essere Giulio Cesare.

Eppure vi è qualcosa che il ricordo della Bastiglia fa tornare alla mente. Alludiamo alle famigerate « lettres de cachet » con cui i sovrani francesi decretavano *motu proprio* che questo o quel malcapitato vi fosse giustamente o ingiustamente imprigionato.

Abolite nel 1790 dall'Assemblea costituente, le « lettres de cachet » (e, via via, i loro equivalenti di altri paesi) sono oggi, così almeno si dice, totalmente scomparse dalla vita politica e giudiziaria delle nazioni civili. Ci si consenta però una imprudente domanda: lo « spirito » cui esse erano informate è oggi davvero e in ogni campo soltanto una lontana memoria? Noi siamo tentati spesso di dubitarne e, per non farla lunga, siamo tentati a volte di ravvisarlo (se si può dire che si ravvisa uno spirito) anche, ma certo, nella così detta « *respublica romanistarum* ». Una repubblica, la nostra, che manca, se Dio vuole, di sovrani, ma che

* Da un redazionale di *Labeo* 35 (1989) 161 s., nonché da *Labeo* 38 (1992) 247 s. e 39 (1993) 446 s.